



**ACCORDO**

**PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA**

“Conoscenza, Scavo, Restauro e Valorizzazione della Tomba del Cerbero in Giugliano”

(ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

**CUP:**

**tra**

la **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli** del

Ministero della Cultura, C.F. 95233870633, nella persona del Soprintendente, *arch.*

*Mariano Nuzzo*, nato a Napoli l'08.03.1977, avente poteri per la firma del presente

Accordo, domiciliato per la carica presso la stessa Soprintendenza, in Piazza del

Plebiscito 1 (Palazzo Reale) - 80134 Napoli, URL:

<https://sabapmetropolitanana.cultura.gov.it> - PEC: [sabap-na-met@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-na-met@pec.cultura.gov.it)

(d'ora innanzi denominato «SABAP NA-MET»);

**e**

il **Dipartimento di Architettura**, dipartimento di Eccellenza dell'Università degli Studi di

Napoli Federico II, C.F. 00876220633, nella persona della Direttrice, *prof. arch. Maria*

*Rosaria Santangelo*, nata a Napoli il 23.09.1964, a tanto autorizzata con D.R. n. 5615 del

16/12/2024, domiciliata per la carica presso lo stesso Dipartimento, nel Complesso

dello Spirito Santo via Forno Vecchio, 36 - 80134 Napoli, URL: <https://www.diarc.it> -

PEC: [dip.architettura@pec.unina.it](mailto:dip.architettura@pec.unina.it), (d'ora innanzi denominato «DiARC») e di seguito,

singolarmente «Parte» e collettivamente denominati le «Parti».

Le premesse a seguire costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Accordo per attività di collaborazione tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 15 della Legge

7 agosto 1990 n. 241 (d'ora innanzi denominato «Accordo»).

**Premesso che**

• il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (artt. 111 e 112) prevede la possibilità che siano attuate forme di cooperazione fra il Ministero della Cultura e soggetti privati e pubblici per promuovere e sviluppare la fruizione dei Beni Culturali;

• la SABAP NA-MET per perseguire le proprie specifiche finalità di ricerca, tutela e conservazione può attivare tutte le forme di cooperazione che ritiene utili agli scopi; è inoltre volontà della SABAP NA-MET provvedere a una maggiore conoscenza e tutela del patrimonio presente sul territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;

• tra il DiARC e gli organi del Ministero della Cultura esistono forme consolidate e strutturate di reciproca collaborazione al fine di promuovere e sviluppare la conoscenza e la fruizione dei Beni Culturali;

• il DiARC, si caratterizza come Dipartimento di Eccellenza, che ha le competenze per offrire un significativo contributo scientifico finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico, storico e culturale, comprovate dall'esperienza maturata entro le attività di didattica, ricerca e terza missione, portate avanti sia a livello nazionale sia internazionale;

• il DiARC vanta un vasto panorama di ricerche, di base e applicate, connotate da una forte impronta interdisciplinare ed estese a molteplici ambiti attinenti all'ambito del restauro, della conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico con declinazioni differenziate rispetto ai risultati attesi connessi alla conoscenza, all'interpretazione, alla comunicazione e al progetto architettonico, urbano e di paesaggio;

• all'interno di un quadro complessivo di iniziative strutturate in maniera non episodica,

• la sinergia tra queste due istituzioni, può favorire l'attivazione di un processo virtuoso

volto a una più consapevole e attenta conoscenza, fruizione e valorizzazione di un patrimonio culturale complesso quale quello appartenente al comprensorio di *Liternum*;

• all'interno di detta cornice, le due istituzioni hanno l'opportunità di costruire un processo stabile di collaborazione scientifica, teso, da un lato, a un mutuo trasferimento di dati, conoscenze e competenze e, dall'altro, all'elaborazione di ricerche condivise, a livello nazionale e internazionale, che possano generare valore aggiunto per ciascuna parte su finalità convergenti, condividendo metodologie di conoscenza, indagine, trattamento dei dati e costruzione di linee progettuali e di intervento sul patrimonio costruito;

#### **Tenuto conto che**

• l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

• le ragioni della collaborazione tra le Parti nascono dal presupposto di delineare detto quadro condiviso e strutturato di reciproca collaborazione formativa, scientifica e di ricerca.

• con nota prot.... la Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali ha autorizzato la stipula del presente Accordo per Attività di Collaborazione Tecnico-Scientifica;

• che tale interesse può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90 in quanto retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

**Tenuto conto altresì che**

i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'Accordo, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, devono essere finalizzati esclusivamente a bandire concorsi pubblici per l'assegnazione di borse di studio/assegni/contratti di ricerca/contratti di consulenza specialistica, nonché alla copertura delle spese vive (spese di trasporto, vitto, pernottamento) sostenute dal personale coinvolto ai fini dell'espletamento delle attività di ricerca;

**VISTA**

la giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2 del -- marzo 2025 con cui il Consiglio del DiARC ha approvato il presente Accordo e che l'Ateneo persegue l'obiettivo strategico "Partecipazione";

*si conviene e stipula quanto segue:*

**Articolo 1 – Finalità dell'Accordo**

Finalità dell'Accordo è quello di instaurare un rapporto di collaborazione fra le Parti, nel quale le competenze istituzionali in materia di tutela, ricerca, didattica e gestione del patrimonio culturale dei soggetti firmatari possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con particolare riferimento alla "Conoscenza, scavo, restauro e valorizzazione della Tomba del Cerbero in Giugliano (NA)". Nello specifico l'Accordo intende approfondire la conoscenza relativamente ad alcuni ambiti tematici già definiti e di ogni altro ambito che si riterrà necessario trattare a seguito di ulteriori approfondimenti.

**Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo**

Le Parti si impegnano a fornire competenze e professionalità necessarie per il perseguimento delle finalità comuni volte alla costruzione di processi di conoscenza, stabilendo gli obiettivi da perseguire.

A tal fine verranno sviluppate le seguenti attività:

- indagini diagnostiche del tipo non distruttivo e minimamente distruttivo nonché approfondimenti della conoscenza del manufatto attraverso il rilievo dello stato di fatto e dello stato di conservazione della "Tomba del Cerbero";
- ricerche bibliografiche e di archivio finalizzate all'approfondimento della fase di conoscenza della "Tomba del Cerbero";
- sviluppo di indirizzi metodologici in un'ottica di valorizzazione della *Tomba del Cerbero* e del contesto paesaggistico nella quale la stessa si colloca;
- elaborazione di studi e sperimentazioni volti al miglioramento dell'accessibilità e della fruizione in termini fisici e culturali del patrimonio oggetto di studio;
- ricerche applicate alla costruzione di contenuti culturali da condividere anche attraverso piattaforme digitali e formati innovativi, anche in un'ottica di coinvolgimento proattivo delle comunità in pratiche conoscitive ed esperienziali volte al miglioramento dell'inclusività;
- formazione di una rete di buone pratiche per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio costruito e paesaggistico;
- elaborazione e/o partecipazione a progetti di terza missione, nonché di collaborazione per la diffusione dei risultati.

### **Articolo 3 – Responsabili dell'Accordo**

Ai fini della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo, ciascuna Parte nomina i seguenti Responsabili:

Per il DiARC:

- Responsabile Scientifico: *prof. arch. Renata Picone*, professore di Restauro dell'Architettura (CEAR-11/B), giusta delibera del Consiglio di Dipartimento n. 2 del -- .03.2025.

Per la SABAP NA-MET:

- Responsabile scientifico: *dott.ssa Simona Formola*

- Referente: *arch. Serena Borea*

#### **Articolo 4 – Contributo economico**

Nell'ambito del presente Accordo, la SABAP NA-MET si impegna ad erogare al DiARC un contributo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) fuori campo di applicazione IVA ex artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/1972, ripartito in un'unica rata, corrisposta in anticipo, a mezzo bonifico bancario intestato al Dipartimento di Architettura sul c/c Credit Agricole Italia S.p.A. – IBAN IT32E0623003543000058325472.

Il contributo è finalizzato all'emanazione di bandi pubblici per l'assegnazione di borse di studio/contratti di ricerca/contratti di consulenza specialistica, nonché a copertura delle spese vive (spese di trasporto, vitto, pernottamento) sostenute dal personale coinvolto ai fini dell'espletamento delle attività di ricerca.

#### **Articolo 6 – Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche**

La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché dell'eventuale invenzione brevettabile, verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente Accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia.

L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

Le suddette Parti riconoscono la possibilità di ricorrere a partner, previa autorizzazione scritta della SABAP NA-MET, in qualsiasi pubblicazione riguardante la ricerca del Progetto o in qualunque fase di indagine che richieda competenze aggiuntive.

L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare

la conoscenza sui temi di comune interesse.

Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc., quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

L'utilizzo dei dati acquisiti nel corso delle ricerche dovrà essere sempre concordato e autorizzato dai rispettivi Enti nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. I dati verranno condivisi e potranno essere utilizzati per pubblicazioni scientifiche o divulgative in collaborazione ovvero autonomamente previo reciproco accordo tra le parti. Dovranno essere concordate anche i tempi e le modalità per la diffusione di notizie, informazioni, nuovi dati ed immagini sui canali social e WEB. In ogni caso verrà sempre fornita copia di tali pubblicazioni alla SABAP NA-MET.

Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente Accordo, quello del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

#### **Articolo 7 – Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo avrà la durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della stipula, e potrà essere rinnovato per iscritto con atto approvato dagli organi competenti di entrambe le Parti. Queste ultime hanno facoltà di recedere dal presente Accordo consensualmente. L'opportunità di recesso dovrà essere rappresentata da una delle Parti mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

#### **Articolo 8 – Trattamento dei dati personali**

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini

istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.

Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del GDPR –

Regolamento EU 2016/679.

La SABAP NA-MET per l'Area metropolitana di Napoli si impegna a trattare i dati

personali provenienti dall'Università – Dipartimento di Architettura unicamente per le

finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

<http://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>

<https://sabapmetropolitanana.cultura.gov.it/servizi/privacy/>

### **Articolo 9 – Copertura assicurativa**

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi

per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali sia

eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale

assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida

copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia

assicuratrice.

In caso di incidente durante lo svolgimento dell'attività il soggetto ospitante si impegna

a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti

assicurativi e contestualmente al soggetto ospite.

### **Articolo 10 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei

soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.

363, che in ragione dell'attività specificamente svolta presso strutture dell'Università,

vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n. 363/98, i Parchi assicurano al su

citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua

competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la formazione, l'informazione nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il DiARC garantisce che le strutture e i relativi impianti, le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni messe a disposizione per le esigenze della attività didattica e di ricerca e dei discenti sono in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi. Qualora il personale delle Parti, nel corso di una specifica attività, si dovesse trovare in fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività dovrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti che provvederanno, secondo le rispettive competenze, alla valutazione del rischio e alla definizione ed adozione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione necessarie.

#### **Articolo 11 – Controversie**

Per qualsiasi controversia, diretta o indiretta, le Parti si impegnano a ricercare una soluzione amichevole. Laddove non risulti possibile comporla, in caso di lite, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

#### **Articolo 12 – RegISTRAZIONI e spese**

Il presente Accordo si compone di n. 11 (undici) pagine ed è soggetto a registrazione *in caso d'uso* ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Tutti i contratti stipulati dall'Ateneo sono soggetti all'imposta di bollo *sin dall'origine*, (art. 2 della Tariffa Allegato A, del d.p.r. n. 642/1972) euro 16,00 (sedici) ogni quattro facciate e sarà assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 16825 del 20/03/1989 – dal DiARC.

### **Articolo 13 – Clausola finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile e alla normativa vigente in materia.

### **Articolo 14 – Obblighi**

Tutte le attività poste in essere dall'amministrazione del DiARC sono conformi a quanto stabilito la legge 190 del 6.11.2012 e ss.mm.ii (contenete disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione); Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) di Ateneo, consultabile - unitamente agli allegati e appendici, che ne formano parte integrante - alla pagina <http://www.unina.it/trasparenza/piao>.

<https://sabapmetropolitanana.cultura.gov.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-della-corrruzione/piao-2023-2025/>

Le Parti si impegnano a provvedere alla pubblicazione del presente atto sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.

### **Articolo 15 – Firme Digitali**

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico con apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 07.08.1990, n. 241 e ai sensi D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 s.m.i. Le date di sottoscrizione del presente Accordo per attività di collaborazione tecnico-scientifica coincidono con le singole date i cui sono allo stesso state apposte le sottoscrizioni con firma digitale dei soggetti sottoelencati.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il **Dipartimento di Architettura** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

La Direttrice  
prof.ssa Maria Rosaria Santangelo

Il Responsabile scientifico dell'Accordo  
prof.ssa Renata Picone

Per la **Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio** per l'Area Metropolitana di Napoli

Il Soprintendente  
arch. Mariano Nuzzo

Responsabile scientifico e Referente  
*dott.ssa Simona Formola - arch. Serena Borea*